GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — VENERDI' 21 LUGLIO — NUM. 170

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti....	Roma.... »	9	17	32
	Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto del 13 marzo 1882:

Ad uffiziale:

Camozzi cav. Ernesto, industriale.

Elia cav. Giuseppe, id.

A cavaliere:

Aimis Gaetano, industriale.

Scrinzi Giuseppe, presidente della Banca mutua popolare di Verona.

Girolami Francesco, industriale di Follina.

De Rocca Felice.

Torcigliani Tito, rappresentante la Società « La Fondiaria ».

Mazzanti ing. Ferdinando, prof. nel R. Museo industriale italiano.

Mimbelli Luca Giovanni, agricoltore.

Bortolotto ing. Cesare Luigi, direttore della Scuola industriale di Venezia.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **859** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — *Delle bonificazioni in generale.*

Art. 1. Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

Art. 2. Le bonificazioni alle quali si applicano le disposizioni della presente legge comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.

Art. 3. Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario, e sono provvisti di strade che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati.

CAPO II. — *Classificazione delle opere di bonificazione e disposizioni particolari.*

Art. 4. Le opere di bonificazione sono di due categorie.

Sono di 1ª categoria:

1. Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;

2. Le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di 2ª categoria:

Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Art. 5. Le opere di prima categoria si eseguiscono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute.

Le opere di seconda categoria si eseguiscono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in Consorzio.

Per la classificazione, costruzione e manutenzione delle strade servono le prescrizioni del titolo II della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 6. Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire tanto se i territori od i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro della bonificazione quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

Art. 7. Le opere di bonificazione, tanto di prima quanto di seconda categoria, coll'approvazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

CAPO III. — *Opere di bonificazione di prima categoria.*

Art. 8. I progetti delle bonificazioni di prima categoria devono comprendere anche le opere occorrenti per la costruzione delle strade, di cui all'articolo 3, e suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

Art. 9. Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati, e per un quarto dal Consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'articolo 6.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna pro-

vincia o comune, non dovrà mai superare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i Consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

Art. 10. Le provincie ed i comuni saranno tassati in ragione dell'estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio, o delle zone che ricevono beneficio dall'esecuzione dell'opera.

I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.

Finchè non siano costituiti i Consorzi, di cui all'articolo 9, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verrà assegnata ai loro terreni.

Art. 11. Il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato per effetto di opere di bonificazione della prima categoria dovrà essere dai proprietari rimborsato allo Stato ed agli altri contribuenti in ragione delle loro rispettive quote di contributo, non mai però oltre la spesa occorsa, e fatta deduzione dei tre decimi per le successive spese di manutenzione.

Questo maggior valore verrà determinato, senza diritto a reclamo contro la perizia, da tre periti nominati l'uno dal Ministro dei Lavori Pubblici, l'altro dai proprietari dei terreni ed il terzo dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione sono situati i terreni bonificati o la maggior parte di essi.

Il pagamento avverrà per rate annuali, in numero non minore di dieci, senza carico di interessi.

Art. 12. Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re pubblicherà l'elenco, o gli elenchi delle opere di bonificazione di prima categoria.

Questi elenchi saranno approvati e pubblicati per decreto Reale, sentiti i pareri dei Consigli comunali e provinciali interessati, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Scorsi i tre anni nessun'opera di bonificazione potrà essere dichiarata di prima categoria se non per legge.

La durata dei lavori e la spesa da iscriversi annualmente in bilancio, per ciaschedun'opera, saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Capo IV. — *Opere di bonificazione di seconda categoria.*

Art. 13. Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di seconda categoria deve presentarne la domanda al prefetto della provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi, ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.

Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'articolo 8.

Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.

Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 14. Le bonificazioni di 2ª categoria si eseguiscono e si mantengono per mezzo di Consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatori.

Art. 15. I Consorzi volontari si costituiscono col consentimento di tutti gl'interessati.

Art. 16. Affinchè i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell'articolo 54 della presente legge, i loro atti costitutivi debbono trasmettersi al prefetto, e pubblicarsi per estratto nel Bollettino degli annunzi legali della Prefettura.

Art. 17. I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatori, quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati, che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degl'interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'articolo 21.

Art. 18. I Consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degl'interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei prefetti.

La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

Art. 19. Quando l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi, a sensi dell'articolo 8, deve essere resa di pubblica ragione, e dato un termine di mesi 2 a presentare, all'ufficio del comune o dei comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

Le opposizioni devono essere motivate.

Trascorsi i due mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non può aver luogo.

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 20. Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il Consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.

Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il Consorzio.

Art. 21. La costituzione definitiva dei Consorzi obbligatori è stabilita per decreto Reale, sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 22. Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 19, vengono sostenute:

Per un decimo dallo Stato;

Per un decimo dalla provincia o provincie direttamente od indirettamente interessate;

Per un decimo dal comune o comuni direttamente od indirettamente interessati;

Per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni sono ripartite in

ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che ricevono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'art. 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

Art. 23. Alla istituzione e ordinamento dei Consorzi, sì volontari che obbligatori per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.

Art. 24. I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al Consorzio, potranno, nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla Prefettura che intendono cedere i loro fondi al Consorzio medesimo.

L'acquisto ne diviene obbligatorio pel Consorzio, e l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

Art. 25. Ogni qualvolta un Consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale scioglierne l'Amministrazione ed assumere di ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.

Dopo un anno, dalla data del decreto Reale che ha sciolto l'Amministrazione del Consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale per ricostituire l'Amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'Amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto Reale.

Capo V. — *Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione.*

Art. 26. La Deputazione del Consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine in cui i lavori dovranno eseguirsi e compiersi.

In questo progetto la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.

I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.

Art. 27. Il progetto di massima, accettato dall'assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l'ufficio del Genio civile, il prefetto lo rassegna col proprio parere al Ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 28. I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla Deputazione amministrativa del Consorzio.

Art. 29. I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo pel quale sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

In caso di renitenza la Deputazione amministrativa del Consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente provvede d'ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali.

Contro le decisioni della Deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'ufficio del Genio civile.

Art. 30. Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.

Per le occupazioni temporanee, il Consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi; per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.

Art. 31. Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal Consorzio per la durata dei relativi lavori.

I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il Consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.

I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunziando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

Art. 32. Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 30 e 31, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il Consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

Art. 33. Alle opere di bonificazione contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Capo VI. — *Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei Consorzi.*

Art. 34. Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi, in ragione del benefizio che conseguono dalla bonificazione medesima.

Art. 35. I proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione, indirettamente interessati, contribuiscono parimenti mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

Art. 36. Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscono dai Consorzi volontari ed obbligatori costituiti a senso dell'articolo 20.

Art. 37. Finchè non sono determinate le tasse, a forma degli antecedenti articoli 34 e 35, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta.

A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati.

Art. 38. Gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario hanno facoltà di fare ai Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.

Art. 39. I Consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle Casse di risparmio e con altri pubblici Istituti di credito, ed anche con privati.

Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

Art. 40. Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni di cui all'articolo precedente, i Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e gli obbligatori, possono, previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino all'estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.

Art. 41. Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata dell'ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.

Art. 42. Più Consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto Reale, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei Consorzi di bonificazione volontari od obbligatorii.

Art. 43. La tassa che l'Amministrazione del Consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il Consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere per quella dell'andamento ordinario e dell'Amministrazione.

Art. 44. Qualora le Amministrazioni dei Consorzi ommettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la Deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale ; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del Consorzio.

Art. 45. Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 40, 41 e 42, a rate non minori del decimo, consegnando al Consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal Consorzio.

Art. 46. Con apposito regolamento saranno dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei Consorzi di bonificamento, e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.

Le spese di sorveglianza sono a carico dei Consorzi.

Art. 47. È data facoltà alla Cassa di Depositi e Prestiti di concedere ai Consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'art. 16, e ai Consorzi obbligatori mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali.

Capo VII. — *Manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione.*

Art. 48. Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un Consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una Commissione nominata dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, per le opere di 1ª categoria, e dal prefetto per tutte quelle di 2ª categoria.

Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni in quanto non siano proprietari di beni consorziali.

Art. 49. Appena eseguito l'accertamento di cui nel precedente articolo, si fa la consegna delle opere ai proprietari interessati.

Art. 50. I proprietari dei terreni bonificati, a tenore della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in Consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione.

Il Consorzio costituito in origine per l'eseguimento delle opere di bonificazione, compiute queste opere a senso dell'articolo 3, cessa e si procede alla costituzione fra gli interessati di uno o più Consorzi di manutenzione.

I Consorzi volontari e gli obbligatori, formati per iniziativa degli interessati, possono nel loro atto di fondazione dichiararsi costituiti in uno o più Consorzi di manutenzione, il cui funzionamento però non potrà cominciare che dopo compiute le opere di bonificazione a senso dell'art. 3 della presente legge.

Art. 51. La Deputazione amministrativa del Consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.

Il Consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari indirettamente interessati per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.

A questi Consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

Art. 52. Fino alla costituzione del Consorzio di manutenzione rimane in attività quello esistente durante la esecuzione delle opere, salvo il diritto degli enti che hanno fatto parte del Consorzio che cessa ad essere indennizzati delle spese anticipate.

Art. 53. Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di seconda categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.

Capo VIII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 54. I Consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di

contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro Deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi statuti.

Art. 55. La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 50 e 51 della presente legge, al pari di quella delle multe, viene fatta dall'Amministrazione dei Consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'articolo 44 dalla Deputazione provinciale, colle forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Art. 56. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati col diritto fisso di una lira.

Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

Art. 57. L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

Art. 58. Finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Art. 59. Per i Consorzi che si estendono a più provincie sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il prefetto e la Deputazione provinciale della provincia nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.

Art. 60. Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei Consorzi e Società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento.

Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi.

Art. 61. Con regolamento approvato per decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge; e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure per la determinazione del maggior valore acquistato dai terreni bonificati, per l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi, per la formazione e pubblicazione dei progetti e la esecuzione dei lavori, per la formazione, pubblicazione ed approvazione dei ruoli delle contribuzioni ed altre tasse consorziali, per il mantenimento delle opere di bonificazione, e per le cautele relative alla pubblica igiene.

Art. 62. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge.

Nulla però è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli Enti interessati o dei privati.

Per la loro successiva manutenzione si applicheranno le disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1882.

UMBERTO.

A. Baccarini.
D. Berti.

Visto, *il Guardasigilli*: G. Zanardelli.

Il Numero* 870 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzato il Governo del Re di permettere al municipio di Torino il trasporto del monumento innalzato alla memoria del magnanimo Re Carlo Alberto dalla piazza dello stesso nome in altra località da stabilirsi di concerto col Governo medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1882.

UMBERTO.

A. Baccarini.
Baccelli.

Visto, *il Guardasigilli*: G. Zanardelli.

Il N.* 872 (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzato l'eseguimento delle opere marittime sottoindicate nel triennio 1882-1884:

a) Allargamento della banchina del primo braccio del molo nel porto di Bari;

b) Ricostruzione della banchina centrale del porto di Brindisi nel tratto compreso fra l'angolo rientrante presso la Dogana ed il luogo denominato L'Arsenale;

c) Costruzione di un faro di terzo ordine sulla punta denominata Praia da Porci, nell'isola di Vulcano, e di un altro di quinto ordine a San Marco, presso Sciacca.

Art. 2. La complessiva spesa di lire 880,000, occorrente per lo eseguimento delle anzidette opere, sarà sostenuta con le somme risparmiate per effetto delle riduzioni ottenute nelle aste pubbliche per l'appalto delle opere autorizzate dalle leggi del 19 luglio 1880, n. 5538, e del 23 luglio 1881, n. 333.

Art. 3. Le opere di cui all'articolo primo sono dichiarate di utilità pubblica.

Art. 4. Nel bilancio delle entrate saranno annualmente inscritte le quote dovute, in conformità della legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, dagli Enti morali interessati a titolo di concorso nelle spese per il porto di Brindisi.

Il municipio di Bari è sostituito allo Stato nel diritto di chiedere e di riscuotere, secondo la legge del 20 marzo 1865 sulle

opere pubbliche, le quote di concorso della provincia di Bari e degli altri comuni del circondario nella spesa approvata colla presente legge pei lavori del porto di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.
A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

***Il N. 898** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a disporre il pagamento degli assegni accordati e da accordarsi in esecuzione degli articoli 5 e 7 della legge 4 dicembre 1879 anche sui residui attivi derivanti dagli assegni rimasti disponibili e contemplati dal successivo articolo 9.

Art. 2. Il fondo delle 700 mila lire stanziato cogli articoli 6 e 7 della suddetta legge e con quella del 22 luglio 1881 è aumentato di altre 40 mila all'effetto di rendere definitivi gli assegni accordati e da accordarsi nelle misure già adottate e messe in corso di pagamento.

Art. 3. Le quote che, ultimata la liquidazione generale di tutti gli assegni contemplati dagli articoli 5 e 7 della suddetta legge, rimarranno disponibili per morte dei rispettivi assegnatari o per altra causa formeranno il fondo a parte per provvedere al disposto dell'art. 9 della stessa legge e cadere progressivamente in economia a beneficio dell'Erario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 16 luglio 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

---

*Il Num. **812** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il paragrafo secondo dell'articolo quinto del regolamento d'istituzione e di disciplina del corpo delle guardie di finanza, approvato col Nostro R. decreto del 12 giugno anno scorso, n. 261 (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il paragrafo secondo dell'articolo 5 del citato regolamento, riguardante l'arruolamento delle guardie di finanza, comincierà nel modo seguente:

« L'aspirante, per ottenere l'ammissione, deve soddisfare alle condizioni dell'art. 6 della legge.

« Fra gli aspiranti che non siano ancora concorsi alla leva militare saranno preferiti coloro che possono provare di avere diritto all'assegnazione alla terza categoria.

« L'aspirante dovrà presentare i seguenti documenti: »

Il seguito del detto paragrafo secondo dell'art. 5 rimane immutato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1882.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

---

*Il Num. **819** (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1881, n. 333 (Serie 3ª);

Vista la deliberazione 10 gennaio 1881 del Consiglio provinciale di Arezzo;

Visto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 6 maggio 1882;

Visto l'articolo 14 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'elenco delle strade provinciali della provincia di Arezzo è aggiunta, per la parte che riguarda il territorio della provincia stessa, la strada da presso Badia Tedalda sulla provinciale Sestinese pel Marecchia e Mercantino di Talamello sulla provinciale Feltresca, indicata al n. 22 della suddetta legge 23 luglio 1881, n. 333.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

---

*Il Numero **DLXXXV** (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni per aumento di capitale e per modificazioni dello statuto, le quali deliberazioni furono adottate nelle assemblee generali del 18 settembre 1881, del 6 no-

vembre 1881 e dell'8 aprile 1882 dagli azionisti della Società per le operazioni di credito ordinario ed altre, anonima per azioni nominative, sedente in San Severo (provincia di Foggia), col nome di *Banca di San Severo*, e colla durata di anni 30, decorrendi dal 19 maggio 1881;

Visto il R. decreto 19 maggio 1881, n. CLXXIX, che approva la costituzione e lo statuto della presente Società;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'aumento del capitale della *Banca di San Severo* da lire 100,000, diviso in numero 1000 azioni da lire 100 ciascuna, a lire 200,000, diviso in num. 2000 azioni dell'anzidetto valore di lire 100, e sono approvate le modificazioni dello statuto adottate nelle assemblee generali del 6 novembre 1881 e dell'otto aprile 1882, i cui verbali sono inseriti nell'atto pubblico del primo maggio 1882, rogato in San Severo dal notaro Leonardo Pistillo.

Art. 2. Il contributo della Società nelle spese degli uffici di ispezione, pagabile a trimestri anticipati, è aumentato da 150 a 200 lire annuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

ESAMI DI AMMISSIONE *ai posti di volontario nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.*

Il direttore generale del Demanio e delle Tasse,

Veduti gli articoli 33 e 34 del decreto Reale 17 luglio 1862, n. 760, gli articoli 4 e 6 del decreto Reale 10 aprile 1870, n. 5746, e l'articolo 1 del decreto Reale 23 dicembre 1876, n. 3559,

Determina:

1. Sono aperti gli esami per l'ammissione ai posti di volontario nell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse.

2. Gli esami avranno luogo nei giorni 2 e seguenti del prossimo mese di ottobre presso le Intendenze di finanza di:

1. *Ancona* — per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
2. *Bari* — per le provincie di Bari, Foggia, Lecce e Potenza.
3. *Cagliari* — per le provincie di Cagliari e Sassari.
4. *Catania* — per le provincie di Catania e Siracusa.
5. *Catanzaro* — per le provincie di Catanzaro e Cosenza.
6. *Chieti* — per le provincie di Aquila, Chieti e Teramo.
7. *Firenze* — per le provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Siena.
8. *Genova* — per le provincie di Genova e Porto Maurizio.
9. *Girgenti* — per le provincie di Caltanissetta e Girgenti.
10. *Messina* — per le provincie di Messina e Reggio Calabria.
11. *Modena* — per le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.
12. *Napoli* — per le provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno.
13. *Palermo* — per le provincie di Palermo e Trapani.
14. *Milano* — per le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza e Sondrio.
15. *Roma* — per le provincie di Roma e Perugia.
16. *Torino* — per le provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.
17. *Venezia* — per le provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

3. Gli esami saranno di due specie: scritto, cioè, e verbale.

Nell'esame scritto i concorrenti dovranno risolvere:

Un quesito di diritto o di procedura civile;

Un quesito sui primi elementi di economia politica o di statistica;

Un problema di aritmetica.

L'esame a voce consisterà nel rispondere a domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che i concorrenti devono avere acquistato nel corso dei loro studi.

4. Gli aspiranti agli esami suddetti dovranno presentare non più tardi del 1° agosto p. v. all'Intendenza di finanza della provincia di loro domicilio:

a) La domanda di ammissione scritta di loro pugno su carta bollata da lira una e da essi firmata;

b) L'atto di loro nascita dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età;

c) Un certificato del sindaco del luogo nel quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono italiani ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta;

d) Un certificato di penalità emesso dal cancelliere del Tribunale correzionale da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2644;

e) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica;

f) Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi propri di sostentamento durante il tempo del volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età, o manchino di mezzi propri, una obbligazione del padre, del tutore o di altra persona di procurarglieli. Questi documenti dovranno essere vidimati dal sindaco locale per la legalità della firma e per accertare la verità dell'esposto o rispettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto impegno;

g) Il diploma di laurea in legge, ovvero un certificato emesso da una Università del Regno o dalla competente autorità scolastica, da cui risulti avere essi compiuto il corso regolare d'istituzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato di avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero, a sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 10 aprile 1870, nel qual caso occorre inoltre la produzione del diploma di licenza liceale e la dichiarazione dell'intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte dal precedente articolo 3 del decreto stesso.

Roma, addì 12 aprile 1882.

Il Direttore Generale: TESIO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Fra i licenziati di onore dai Licei in quest'anno scolastico 1881-1882 è indetta in Roma una gara nella lingua e letteratura italiana.

Le prove saranno:

1. Un componimento scritto;

2. Un esperimento orale. Questo seguirà al cospetto del pubblico.

Ai più degni sarà conferita una medaglia d'oro.

Sarà nominata dal Ministero, all'infuori del personale insegnante e dirigente delle Scuole secondarie classiche, una Giunta giudicatrice. Il suo giudizio sarà inappellabile.

Le inscrizioni per prendere parte alla gara si apriranno presso il Ministero della Pubblica Istruzione il 15 agosto, e si chiuderanno con il 15 del successivo settembre.

Ai concorrenti poveri, che ne facciano domanda munita di un certificato delle autorità competenti, il Ministero concederà una sovvenzione.

La gara si aprirà il 1° ottobre.

Nella successiva domenica (8 ottobre) verrà fatta la solenne distribuzione dei premi.

Roma, 12 luglio 1882.

Il Ministro: BACCELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ad assegni per istudi di perfezionamento nel Regno per l'anno scolastico 1882-1883.

È aperto il concorso a nove assegni di lire milleduecento ciascuno, per istudi di perfezionamento da farsi nel Regno l'anno scolastico 1882-1883.

Sede di questi studi, secondo la natura di essi, saranno le Regie Università, gl'Istituti superiori, la Stazione Dohrn di Napoli ed il manicomio di San Lazzaro in Reggio d'Emilia.

Due dei nove assegni sono destinati a vantaggio degli studi di matematica superiore per i laureati in matematiche pure nelle Università e i laureati ingegneri nelle Scuole d'applicazione.

Possono concorrere soltanto i giovani che il 15 agosto p. v., termine per la presentazione delle domande, abbiano conseguita, da non più di quattro anni, la laurea nelle Università, e nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri o negli Istituti superiori del Regno.

Il concorso sarà fatto per mezzo di memorie originali da presentarsi, insieme colla domanda e col diploma di laurea. E nella dimanda il concorrente deve dichiarare in qual ramo di scienza vuole perfezionarsi.

Roma, 15 luglio 1882.

Per il Direttore Capo di Divisione
O. CIACCHI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della *Société anonyme de construction, système Tollet*, di Parigi, presa il 5 marzo 1882, il cui estratto venne registrato a Milano il 23 giugno 1882, n. 8395, vol. 263, foglio 177, atti privati, la Società stessa, cessionaria d'una privativa industriale rilasciata con attestato del 24 dicembre 1878, vol. XXI, n. 136, al signor Tollet Casimir Honoré, di Parigi, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 12 marzo 1881, n. 59, per la durata di anni sei, a datare dal 31 dicembre 1878, per un trovato designato col titolo: *Système de baraques pour ambulances provisoires et autres destinations*, ha ceduto e trasferito tutti i suoi diritti su detto attestato alla Società denominata: *Société nouvelle de construction, système Tollet*.

Il detto atto di trasferimento venne presentato alla Prefettura di Milano il 27 giugno 1882 e registrato in questo ufficio per gli effetti previsti dall'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Dalla Direzione del Regio Museo Industriale Italiano,
Torino, addì 15 luglio 1882.

Il Direttore del R. Museo Industriale Italiano
G. BERRUTI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

Con atto privato fatto a Torino il 30 maggio 1882 e registrato a Roma il 30 giugno 1882 al num. 10599, vol. 142, atti privati, il signor Bazetta Felice, concessionario d'una privativa industriale, rilasciatagli con attestato del 21 gennaio 1882, vol. XXVII, numero 313, per la durata di anni tre, a datare dal 31 marzo 1882, per un trovato designato col titolo: *Miglioramenti nel metodo di depilare pelli grosse e piccole, ammollirle, prepararle e conciarle*, ha ceduto e trasferito ai signori John Palmer ed Enrico Fontanella, a Londra, tutti i diritti al medesimo signor Bazetta spettanti sulla privativa industriale sovramenzionata.

Il detto atto di trasferimento venne presentato alla Prefettura di Torino il giorno 4 luglio 1882, e registrato in questo ufficio per gli effetti previsti dall'articolo 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

Dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano, Torino addì 15 luglio 1882.

Il Direttore del R. Museo Industriale Italiano
G. BERRUTI.

CONSIGLIO DI VIGILANZA
DEL REGIO EDUCANDATO FEMMINILE MARIA ADELAIDE DI PALERMO

Avviso di concorso.

Essendo vacante nel R. Educandato *Maria Adelaide*, in Palermo, due mezzi posti gratuiti, s'invitano gli aspiranti ai medesimi a presentare le loro domande al Consiglio di vigilanza dello Educandato stesso in Palermo sino a tutto agosto prossimo.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nell'Educandato risultano dagli articoli del relativo regolamento organico approvato con R. decreto del 12 febbraio dell'anno 1863, che qui si trascrivono:

Art. 47. I mezzi posti gratuiti saranno conferiti dal Governo sulla proposta del Consiglio di vigilanza alle fanciulle appartenenti a civili famiglie, i di cui genitori abbiano reso importanti servigi allo Stato o colle opere dell'ingegno, o nelle magistrature, nella milizia, nell'Amministrazione e nello insegnamento pubblico.

Art. 50. La retta o pensione annua per ora è di lire 800, pagabili in rate trimestrali anticipate.

Art. 51. Dovranno le alunne essere abbigliate a proprie spese coll'abito che al presente si usa nello Stabilimento e portare con esse il corredo necessario alla persona in biancheria, vesti e calzamenti. L'indicato abito deve essere uguale per tutte, sì pel colore che per le qualità, variandolo secondo le stagioni.

Art. 52. Non sono ammesse nello Stabilimento prima degli anni 7, nè più tardi dei dodici. Le ammesse possono rimanervi sino all'età di anni 18.

Art. 53. Le domande di ammissione debbono essere indirizzate al detto Consiglio, accompagnate:

1. Dalla fede di nascita;
2. Dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3. Dalle carte provanti la condizione del padre;

4. Dall'obbligazione del padre o di chi ne fa le veci allo adempimento delle condizioni prescritte dagli articoli 50 e 51.

Art. 54. Il Consiglio propone alla approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione le alunne da ammettersi a posto gratuito.

Art. 55. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta ed avere eguale trattamento.

Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno. Ma per gli insegnamenti è dato un mese di vacanza, durante il quale, a richiesta dei parenti, potranno le alunne recarsi alle famiglie loro per uno spazio non maggiore di giorni venti.

Il tempo passato in famiglia non è diffalcato dalla retta o pensione.

Palermo, ... luglio 1882.

Il Presidente del Consiglio di vigilanza
G. G. Gemmellaro.

COLLEGIO REALE DELLE FANCIULLE IN MILANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a due posti di istitutrice, vacanti nel Collegio Reale delle fanciulle in Milano, coll'annuo stipendio di lire 600, oltre il vitto e l'alloggio, e l'aumento del quinto dello stipendio stesso ogni decennio.

Il concorso è per titoli e per esame, e sta aperto fino al giorno 15 del prossimo agosto.

Le aspiranti dovranno presentare la loro domanda, in carta da bollo, al Consiglio di amministrazione del Collegio stesso (via della Passione, num. 12), dichiarando il loro domicilio ed allegandovi:

1. L'attestato di nascita;
2. La patente di maestra elementare di grado superiore;
3. L'attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune in cui ebbe l'ultima dimora;
4. Tutti quegli altri titoli, i quali valgano a far meglio conoscere la coltura delle aspiranti e la loro pratica nell'educare.

Si avverte che nell'esame dovranno dar prova di saper conversare in lingua francese.

Pochi giorni dopo chiuso il concorso, le concorrenti dovranno presentarsi a sostenere le prove di esame dinanzi ad una Commissione a ciò espressamente eletta dal Consiglio. Le aspiranti saranno avvisate per lettera del giorno in cui avrà principio l'esame.

Il posto non sarà definitivamente conferito, che dopo di aver dato, per lo spazio di un anno, fondata prova di saper coprire quell'ufficio.

Milano, 15 luglio 1882.

Il R. Provveditore Presidente: Salvoni.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Secondo un telegramma da Alessandria, all'*Havas*, il 17 corrente Ragheb pascià ha mandato a lord Seymour la seguente lettera:

" Signor ammiraglio, — Ho l'onore di informarla che i preparativi militari intrapresi da Araby sono fatti contro l'assenso del kedivé e del suo governo. Ad Araby è pervenuto l'ordine di non continuare tali preparativi. Da questo punto egli assume tutta quanta la responsabilità dei suoi atti.

" Il kedivé ha deliberato di destituire Araby. Ma nel timore che al Cairo ed in altre città si riproducano i funesti disastri di Alessandria, si è pensato che valesse meglio il differire la pubblicazione di tale risoluzione.

" La prego, signor ammiraglio, di comunicare quanto sopra al governo inglese.

" Aggradisca, ecc.

« *Firmato*: Ragheb. »

I giornali di Londra del 18 pubblicano il seguente telegramma da Alessandria, 17:

"In risposta all'ordine del kedivé, che gli ingiungeva di presentarsi al palazzo di Ras-el-Tin, Araby pascià avrebbe dichiarato che l'intenzione sua non è di fare la guerra. Ma che, ove le potenze persistano nella loro aggressione, il meglio è di accettare la lotta.

"Araby avrebbe soggiunto di essere pronto a recarsi ad Alessandria quante volte il kedivé potesse ottenere che ne partano la flotta inglese e gli inglesi.

" Qualora una tale domanda venga respinta, Araby raccomanda al kedivé di mandargli al campo sia Ragheb pascià, sia un qualunque altro ministro, per discutere con esso della situazione.

" Il kedivé ha trovato un ufficiale che si è incaricato della missione di recare ad Araby il testo della lettera inviata da lord Seymour a Ragheb pascià. „

La *Neue Freie Presse* pubblica il testo della risposta data da Arabi pascià al sultano relativamente all'invito fattogli di recarsi a Costantinopoli.

" Sono profondamente commosso, dice Arabi, per i riguardi ed il favore di cui mi onora e mi colma il califfo, il capo dei credenti. Per corrispondere a questa grande e benevole grazia, mi affretto a deporre a piedi del trono del mio signore e sovrano la mia devozione più profonda, fervente e fedele; ma siccome il mio tempo è assorbito interamente dalle cure che sono obbligato di dedicare ai preparativi militari, la mia presenza in Egitto è una imperiosa necessità alla quale non posso sottrarmi, e deploro quindi vivamente che questo obbligo m'impedisca di ottemperare all'invito del mio sovrano. „

Il 18 luglio, rispondendo a Mac-Coan, sir Carlo Dilke disse che la Porta non aveva fino allora risposto ancora alla nota identica delle potenze.

Il signor Campbell Bannermann, sottosegretario finanziario al ministero della guerra, rispondendo a sir Henry Wolff dichiarò che il governo approva completamente la condotta tenuta da lord Seymur l'11 luglio.

Sir Henry Wolff, malcontento di questa risposta, chiese l'aggiornamento della Camera ed attaccò il governo che colla sua politica e mediante uno sbarco di truppe non ha impedito la distruzione di Alessandria.

Tale attacco fu vivacemente respinto dal sig. Gladstone, il quale dichiarò che le parole di sir Wolff rassomigliavano molto ad una calunnia.

Sir Stafford Northcote espresse l'avviso che sir Henry Wolff

avesse sollevata una questione naturalissima, stante la gravità degli avvenimenti di Alessandria, che toccano all'onore ed agli interessi dell'Inghilterra. La Camera, disse sir Northcote, deve conoscere la politica attuale ed anche la politica futura del governo.

Il signor Goschen dichiarò di disapprovare una simile discussione e di crederla poco opportuna e poco conveniente, giacchè essa produrrà sul continente delle opinioni erronee.

La discussione non ebbe seguito.

La *National Zeitung* di Berlino, parlando delle faccende d'Egitto, dice che il còmpito della Porta, in caso di un intervento, sarà molto più difficile ora che non fosse prima della distruzione di Alessandria. " Ciò nullameno, prosegue il diario berlinese, è lecito domandare se la diplomazia turca non preferirà di lasciare che la situazione dell'Egitto si aggravi e si complichi ancor più anzichè risolversi ad inviare delle truppe in quel paese.

" Una occupazione permanente dell'Egitto è certo lo scopo finale a cui mira la Porta. Un intervento comune della Francia e dell'Inghilterra potrebbe appianare per il momento le difficoltà, ma è probabile che questo intervento produrrebbe alla lunga una situazione pericolosa. "

Rispondendo in un altro articolo alle considerazioni del *Times*, la stessa *National Zeitung* scrive:

" Come potrebbe venir in mente alla Germania di sostenere una parte delle spese dell'intervento turco in Egitto? Fino a tanto che il sultano sarà il sovrano dell'Egitto avrà pure il dovere di ristabilirvi l'ordine e la tranquillità e di sostenerne le spese necessarie.

" Poichè l'Inghilterra e la Francia hanno provocato la complicazione egiziana, incombe a queste due potenze di ristabilire, a loro spese, un ordine di cose che dia alle colonie europee delle garanzie per la sicurezza delle loro persone e dei loro beni. "

La *Presse* di Vienna dice che le potenze, sebbene scontente dell'azione separata dell'Inghilterra, accettano il fatto compiuto creato dalla flotta inglese.

" Le potenze orientali, aggiunge il giornale viennese, mantengono il principio secondo il quale la questione egiziana è un affare europeo.

" L'Inghilterra ha molte ragioni per mostrarsi prudente e per non tendere soverchiamente la corda.

" La Francia, astrazione fatta dagli interessi che ha siccome potenza occidentale e come Stato mediterraneo, ha ancora delle altre ragioni speciali per non abbandonare tutto il terreno all'Inghilterra.

" Vi hanno adunque delle potenze dispostissime ad eseguire il mandato della Conferenza, che consiste nel ristabilire l'autorità del kedivè. Il bombardamento ha contribuito ad accelerare la soluzione della questione egiziana.

" Non si può più pensare a transazioni perchè la situazione creata nel paese dal bombardamento esige un pronto intervento.

" La questione relativa alla persona di Arabi pascià, il quale è divenuto ora affatto impossibile, è pure risolta.

" Si chiede soltanto se non si sarebbe potuto ottenere questo risultato con sacrifici meno considerevoli, che non sono quelli occasionati dal bombardamento e dalle scene orribili che ne sono state la conseguenza.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Napoli, 20. — Il prefetto, il sindaco, varie Società operaie ed Istituti spedirono telegrammi di felicitazioni ed auguri a S. M. la Regina in occasione del suo onomastico.

Costantinopoli, 20. — La Sublime Porta ha risposto alla nota identica dichiarandosi disposta ad intervenire nella Conferenza per discutere e stabilire i provvedimenti atti a ricondurre l'ordine in Egitto.

Costantinopoli, 20. — I rappresentanti delle quattro potenze non essendo muniti d'istruzioni, la Conferenza limitossi a prendere *ad referendum* le proposte anglo-francesi per il canale di Suez.

Ismailia, 20. — Giunse ieri l'ultimo convoglio di profughi italiani col conte Gloria. Cento vollero rimanere al Cairo.

Temesi una guerra civile, avendo il kedivè richiamato ad Alessandria gli ufficiali dell'esercito, e questi essendosi rifiutati di obbedire, tranne i pochi di nazionalità straniere, che si lasciarono partire senza difficoltà.

Pera, 20. — Ecco il testo della nota consegnata ieri sera dalla Porta ai rappresentanti delle potenze in risposta alla nota identica:

« Il sottoscritto ricevette la nota del 15 luglio, chiedente l'invio di truppe ottomane in Egitto, reso necessario dalla situazione attuale di quel paese.

« Se il governo ottomano non si è fino al momento attuale deciso, di propria iniziativa, a spedire truppe sui luoghi, si è che aveva, a ragione, la convinzione che provvedimenti di rigore potessero essere evitati. Confidando nella sollecitudine delle potenze pel ristabilimento dell'ordine e prendendo atto questa volta ancora con soddisfazione della deferenza che esse si sono compiaciute più volte di testimoniare solennemente pei diritti di sovranità incontestabili ed incontestati del sultano sull'Egitto, il sottoscritto ha l'onore, d'ordine di Sua Maestà il sultano, d'informare le LL. EE. gli ambasciatori, che la Porta consente a partecipare alla Conferenza riunita attualmente a Costantinopoli, unicamente per gli affari egiziani, affine di discutere e fissare i provvedimenti necessari per assicurare il ritorno di uno stato di cose regolare e normale in Egitto. »

« *Firmato:* SAID. »

Parigi, 20. — Freycinet, rispondendo alle sollecitazioni di Grévy, dichiarò che consentirebbe a ritirare la dimissione soltanto se la Camera manifestasse l'intenzione di conservare il ministero con un ordine del giorno motivato.

Si attende l'occasione perchè la Camera faccia questa dimostrazione. Si assicura che Goblet e Humbert si ritireranno in ogni caso.

Alessandria d'Egitto, 20. — Arabi pascià organizza la resistenza ad oltranza.

La dogana fu riaperta.

Molti europei, che si erano già imbarcati, tornano a terra.

Londra, 20. — Il ritorno di Dervisch pascià ad Alessandria non è confermato. Il vapore spedito da lord Seymour non avrebbe raggiunto Dervisch pascià.

Parigi, 20. — *Camera dei deputati.* — Labuze interpella sulla crisi ministeriale. Parecchi oratori constatano che il voto di ieri non era diretto contro il gabinetto. Ferry dichiara che il ministero si era dimesso, ma che Grévy rifiutò di accettare le dimissioni, causa le trattative diplomatiche pendenti.

I radicali cercano di ricominciare la discussione sulla questione della *mairie* centrale.

Infine si approva con 288 voti contro 105 un ordine del giorno implicante fiducia nel governo.

Torino, 20. — Oggi S. M. il Re ha ricevuto in udienza il Comitato esecutivo per l'Esposizione del 1884, presentatogli dal presidente onorario S. A. R. il Principe Amedeo. Questa sera il Principe ha offerto un banchetto a S. M., ai membri del Comitato medesimo ed alle primarie autorità civili e militari.

Venezia, 20. — La ritirata con fiaccole e la festa popolare per festeggiare l'onomastico della Regina sono splendidamente riuscite. Una folla innumerevole acclamò entusiasticamente S. M. la Regina che assisteva alla ritirata dalla finestra centrale del palazzo Reale. La dimostrazione popolare riuscì imponente ed oltremodo cordiale.

Londra, 20. — *Camera dei comuni.* — Dilke dichiara che fu fatta alle potenze, dalla Francia e dall'Inghilterra, una comunicazione tendente alla protezione del canale di Suez, la quale costituisce una questione distinta da quella dell'intervento in Egitto. La Francia e l'Inghilterra desiderano la sanzione dell'Europa e, se fosse possibile, quella della Turchia. Domandano alla Conferenza di designare le potenze incaricate, in caso di necessità, di prendere i provvedimenti atti a proteggere il canale. Per risparmiare tempo le potenze così designate sarebbero autorizzate a scegliere il modo ed il momento dell'azione, la quale sarà sempre esercitata in base al principio del protocollo di disinteressamento.

Torino, 21. — Stamane S. M. il Re accompagnato dal generale Pasi è partito per le caccie di Ceresole Reale, salutato alla stazione dalle LL. AA. RR. i Principi Amedeo e di Carignano e ossequiato dalle autorità.

Alessandria d'Egitto, 21. — Alison fece una ricognizione alla distanza di tre miglia. Le posizioni di Arabi pascià sono fortissime.

Arabi pascià fece deviare le acque del canale Mahmoudieh che fornisce l'acqua ad Alessandria, ma credesi che le cisterne della città sieno piene.

Kadri pascià rimase in Alessandria.

Dervisch pascià partì senza visitare alcuno.

Parigi, 21. — È tuttora incerto se Goblet e Humbert resteranno al ministero.

NOTIZIE DIVERSE

Monumento Secchi (*Comunicato*). — Fra i Municipi che nello scorso mese risposero all'appello del Comitato vanno menzionati: Il municipio di Monteromano per lire 5, quello di Niscemi (Caltanissetta) per lire 10, quello di Grottaferrata (Roma) per lire 15, quello di Rocca di Papa (Roma) per lire 15, quello di Civitella d'Agliano (Roma) per lire 15, quello di Acquapendente (Roma) per lire 30. Nella città di Reggio si distinsero i RR. canonici di San Prospero, i quali fecero tenere le loro offerte a mano dell'ill.mo signor C. G. Scapinelli. Fra i reggiani residenti fuori va singolarmente notato l'ill.mo signor cav. Mamoli nob. Enrico, colonnello comandante il 29°, il quale spedì le offerte di alcuni ufficiali di nove corpi diversi. I signori cav. Jannuzzi, provveditore di Cosenza, e prof. Conti, direttore dell'Osservatorio di Cosenza, fondatori del Sottocomitato cosentino, pubblicarono una prima lunga nota d'offerte nel *Gazzettino di Cosenza*, il quale contiene anche un bell'articolo in favore dell'impresa reggiana.

Decessi. — La *Gazzetta Ferrarese* annunzia la morte del conte Carlo Cappi, il quale « compromesso politico ne' moti del 1831 a Rimini, esulò con altri in Africa militando, e poscia ritornato venne perseguitato negli anni successivi; condannato a 18 anni di carcere in Ferrara, e poi messo in libertà per l'amnistia del 1846, ebbe sempre nel cuore il culto per quell'ideale grandioso, che riscaldava i petti più generosi di quell'epoca: Italia una, libera e indipendente. Fece da ufficiale le campagne del 1848 e 1849, distinguendosi per atti di coraggio tali da meritargli elogi ed incoraggiamenti dal generale Durando, di cui egli era aiutante di campo.

« Fu anzi questi che in una luttuosa circostanza, stretto da nemici, e sotto il tempestar delle palle, vide il Cappi che, con lo slancio generoso del soldato che ama il suo generale, gli si parò davanti per garantirne la vita a prezzo della propria. »

— A Perugia, in età di 56 anni, cessava di vivere il conte Mario Carletti, già prefetto della provincia di Como, e che da qualche tempo era ammalato di nefrite.

— L'*Unità Cattolica* annunzia che a Villafranca-Piemonte, in età di 45 anni, cessava di vivere il padre Viatore Comba, autore di operette ascetiche, quali sono: *La religione dimostrata all'intelligenza del popolo*, la *Vita di Gesù Cristo* e la *Vita di San Francesco d'Assisi*.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 20 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno	3[4 coperto	—	29,0	17,0
Domodossola	sereno	—	30,9	18,1
Milano	sereno	—	33,0	20,8
Verona	sereno	—	32,5	26,0
Venezia	1[4 coperto	calmo	30,4	22,9
Torino	sereno	—	29,2	20,5
Parma	sereno	—	32,6	21,0
Modena	sereno	—	31,0	20,7
Genova	sereno	calmo	27,5	21,5
Pesaro	sereno	legg. mosso	26,4	16,5
P. Maurizio	sereno	calmo	29,0	22,4
Firenze	sereno	—	32,7	20,0
Urbino	sereno	—	25,2	19,0
Ancona	sereno	legg. mosso	27,6	22,0
Livorno	sereno	calmo	28,0	21,0
Perugia	sereno	—	26,9	18,4
Camerino	sereno	—	25,2	15,3
Portoferraio	sereno	calmo	28,4	21,8
Aquila	sereno	—	30,2	10,2
Roma	sereno	—	32,0	20,3
Foggia	sereno	—	28,4	19,6
Napoli	sereno	calmo	30,4	21,4
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	23,9	14,1
Lecce	sereno	—	28,6	22,2
Cosenza	sereno	—	29,0	17,0
Cagliari	sereno	legg. mosso	27,0	16,0
Catanzaro	sereno	—	26,2	20,3
Reggio Cal.	1[4 coperto	legg. mosso	25,1	21,5
Palermo	sereno	calmo	30,7	18,6
Caltanissetta	sereno	—	27,6	17,8
P. Empedocle	sereno	calmo	31,0	19,6
Siracusa	sereno	legg. mosso	27,6	21,3

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 20 luglio 1882.

Pressione piuttosto alta, fuorchè al NW e SE d'Europa; minima (753) sull'alto mare del Nord; massima (769) a Parigi.

In Italia stamane barometro variabile da 765 a 760 mm. dal N al SE. Cielo bello; venti forti di maestro in Terra d'Otranto; deboli settentrionali altrove.

Temperatura aumentata; massima ieri superiore a 30 gradi in 12 stazioni.

Mare agitato nel canale d'Otranto; calmo altrove.

Osservatorio del Collegio Romano — 20 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,2	761,0	760,1	759,6
Termomet. esterno (centigrado)	23,6	31,6	31,2	28,0
Umidità relativa....	44	21	29	28
Umidità assoluta...	9,49	7,19	9,85	7,85
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 5	NW. 9	WSW. 28	N. 21
Stato del cielo.......	0. sereno	0. sereno	0. sereno	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 32,0 C. = 25,6 R. | Minimo = 20,3 C. = 16,2 R

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 21 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	87 67 1/2	87 62 1/2	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 90
Prestito Romano, Blount	„	—	—	—	—	—	—	—	—	90 72 1/2
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	—	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1100 „
Banca Generale	„	500 „	250 „	—	—	582 50	582 „	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 „	250 „	—	—	640 „	639 50	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 „	500 „	451 „	450 75	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 „	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 „	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	980 „	979 „	—	—	—
Obbligazioni detta	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	526 „
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	903 „
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 „	150 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 „	125 „	—	—	—	—	—	—	300 „
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 „	100 „	—	—	—	—	—	—	100 „
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	460 „
Obbligazioni dette	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	271 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 57 1/2	101 32 1/2	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 55	25 50	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 48	20 46	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 89 85 cont.
Parigi *chèques* 102 30.
Società Acqua Pia antica Marcia 980, 979 fine.
Cartelle cred. fond. Banco S. Spirito 451

Il Sindaco: A. PIERI.
Il Deputato di Borsa P. LUIGIONI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

La signora Cesira Franchi vedova Dini, domiciliata a Terranuova Bracciolini, in nome dei minori figli suoi e del fu Luigi Dini, con ricorso presentato a ministero del sottoscritto, ha domandato al Tribunale civile di Arezzo lo svincolo della cauzione notarile del ricordato fu Luigi Dini, già notaro a Terranuova suddetto.

Arezzo, lì 13 luglio 1882.

3947 Avv. E. Dami.

REGIA PRETURA

del 2° mandamento di Roma.

Con decreto del signor pretore del suddetto mandamento, del diciannove del corrente mese, il signor avvocato Alfredo Tartufari, domiciliato in via del Governo Vecchio, n. 115, venne nominato curatore all'eredità giacente di Maracci Ludovica, deceduta in Roma, via di Santo Stefano del Cacco, numeri 17 e 18-A, il 2 luglio 1882.

Roma, 20 luglio 1882.

3950 Il canc. Vittorio Gatti.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

I fratelli Ferrando avv. cav. Ortensio ed avv. Umberto, da Montiglio, hanno presentato alla cancelleria del Tribunale civile di Casale domanda per ottenere lo svincolo della cauzione prestata per l'esercizio del notariato in Montiglio (distretto di Casale Monferrato) dal loro padre cav. Luigi, notaro, deceduto il 27 febbraio 1882 in Montiglio, e consistente in due rendite nominative di lire 80 e di lire 20, sul Debito Pubblico dello Stato, come da certificati 30 novembre 1852, n. 442753, e 2 agosto 1880, n. 696309, producendo a corredo il verbale 29 maggio 1882, autentico Galleani, constatante la verifica degli atti e repertori di detto notaro Ferrando, trovati regolarmente tenuti.

E ciò a senso degli articoli 38 della legge e 53 del regolamento sul Notariato.

La domanda venne registrata il 20 giugno 1882 sul registro cronologico.

3676 Avv. G. Minazzi proc.

ESTRATTO DI BANDO

per vendita giudiziale.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende di pubblica ragione, a forma di legge, che nella udienza del giorno 25 agosto prossimo, innanzi la prima sezione del Tribunale civile e correzionale di Roma, in virtù di sentenza dello stesso Tribunale del giorno 18 gennaio 1882 che ordinò la vendita, e di ordinanza del giorno 20 giugno p. p., con la quale venne fissato il giorno per l'incanto, si procederà alla vendita giudiziale del seguente stabile, espropriato ad istanza del signor Gioacchino Ercolani, in danno della signora Palmira Datti in Calcagni.

Descrizione del fondo.

Utile dominio del terreno vignato, con casino di villeggiatura ed altri fabbricati, posto nel suburbio di Roma, fuori la porta San Sebastiano, lungo la via denominata delle Sette Chiese, prossima alla basilica di San Sebastiano, gravato dell'annuo canone di scudi 48, pari a lire 258, a favore dell'Ospedale di *Sancta Sanctorum*, confinante con la via della Madonna del Divino Amore, vicolo delle Sette Chiese, proprietà Sacri Palazzi Apostolici e Demanio nazionale, salvi ecc., della quantità di tavole 70 e cent. 35, distinto nella mappa catastale n. 161 coi numeri 530, 530 sub. 1, 530 sub. 2, 879, 880, 881, 531, 532 e 533.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di perizia in lire 9220, e l'aggiudicazione avrà luogo con tutti i patti e condizioni contenuti nel bando originale esistente negli atti della cancelleria del Regio Tribunale.

3945 V. Vaselli proc.

MUNICIPIO DI CORTONA

L'incanto odierno per la vendita dei due poderi *Doganella* e *Malalbergo*, della pia eredità Cecchetti, sul prezzo di lire 46,545 60, come da avviso inserito nel n. 154 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, è rimasto deserto.

Nel dì 8 agosto 1882, alle ore 11 ant., sarà quindi proceduto ad un secondo esperimento alle condizioni primitive, e con avvertenza che si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi fosse un solo offerente.

Il termine utile per i fatali scadrà alle ore 11 ant. del 24 agosto.

Li 17 luglio 1882.

Il Sindaco: LUIGI TOMMASI.

3942 *Il Segretario*: Pietro Fantacchiotti.

INTENDENZA DI FINANZA IN CHIETI

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite di generi di privativa descritte nel seguente prospetto:

Numero	COMUNE	VIA o PIAZZA	N. della rivendita	UFFICIO di vendita da cui dipende	Reddito lordo
1	Chieti	Torre dei Toppi .	5	Chieti	888 07
2	Chieti	Piazza Vittorio Emanuele .	7	Chieti	664 46
3	Fara Filiorum Petri .	Piazza	1	Chieti	503 46
4	Celenza	Piazza	1	S. Buono . . .	279 13
5	Manoppello . .	S. Maria Arabona	3	Chieti	155 62
6	Bucchianico . .	Corso	1	Chieti	298 16

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Chieti, addì 21 luglio 1882.

3943 *L'Intendente*: PAGANO.

Cassa di Risparmio in Roma.

(1ª diffidazione).

La signora Erminia Rolli, intestataria del libretto numero 5218, Serie 12ª, ha diffidata la Cassa suddetta di non rimborsare il contenuto del suddetto libretto ad altri, asserendo di averlo smarrito.

Ond'è che la Cassa, a forma dei suoi regolamenti, avverte l'attuale qualunque possessore del medesimo libretto, che, non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente, lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore della sopranominata intestataria.

Li 20 luglio 1882. 3948

AVVISO. 3944

Si fa noto al pubblico per ogni effetto di legge che col giorno d'oggi è stata da Giuseppe Colleoni del fu Francesco avanzata istanza alla sezione di accusa della Corte d'appello di Roma, per ottenere la riabilitazione dei diritti civili e politici, dopo avere scontata la pena alla quale fu condannato con sentenza del cessato Tribunale criminale di Roma del 9 dicembre 1865.

Avv. Cesare Rebecchini proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Con ricorso esibito nella cancelleria del Tribunale civile di Arezzo, li 12 luglio 1882, la signora Francesca Meini, vedova Nuzzi, domiciliata in comune di Terranuova Bracciolini, ha domandato lo svincolamento e l'alienazione parziale della cauzione prestata per l'esercizio del notariato dal signor Vincenzo Muroni, notaro, residente in Loro-Ciuffenna, e ciò fino alla concorrenza del di lei credito in lire 236 15 e delle spese.

Arezzo, 12 luglio 1882.

3946 Avv. E. Dami.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di due libretti smarriti della Serie 3ª, segnati il primo di n. 184747, per la somma di lire 1170, intitolato Quirici Angiola, ed il secondo di numero 203267, per la somma di lire 200, intitolato Miranceli Umberto.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra i suddetti libretti, saranno dalla Cassa Centrale riconosciuti per legittimi creditori i denunzianti.

Firenze, lì 15 luglio 1882. 3935

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI DOMANDA

per svincolo di cauzione notarile

a senso della legge 25 *maggio* 1879, *n.* 4900, *testo unico*.

Corbetta Giovanni, Vincenzo, Francesco fratelli fu notaio Michele, di Vogogna, avvertono che presenteranno ricorso al Tribunale di Pallanza allo scopo di ottenere, stante il decesso del loro padre Michele Antonio Corbetta fu Carlo, l'autorizzazione per lo svincolo della cauzione del detto loro padre prestata quale notaio alla residenza di Vogogna, e di operare in seguito il suo tramutamento in titoli al portatore del seguente certificato dei Debito Pubblico italiano, cioè:

Certificato di rendita di lire 60, in data dell'11 novembre 1862, col numero nero 56821, e col numero rosso 452121, intestato a Michele Antonio Corbetta fu Carlo, residente a Vogogna.

E si notifica pure che si è curata la pubblicazione e notificazione del relativo avviso di questo svincolo in ciascuna Ricevitoria del registro del circondario di Pallanza.

Pallanza, 5 luglio 1882.

3675 Croffi Gio. Battista proc. capo.

AVVISO. 3739

(2ª *pubblicazione*)

La signora Teresa Gilardi, vedova del notaio Stefano Ciusano, residente a Chieri, quale legittima amministratrice della propria figlia minore Erminia Ciusano, ha presentato alla cancelleria del Tribunale civile di Torino domanda di svincolo del certificato numero 139332, intestato a detto di lei marito, della rendita di lire cento, dall'ipoteca a cui venne sottoposto per la malleveria del notariato che eserciva alla residenza di Riva.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla instanza di Vayra Michele fu Lodovico, luogotenente di fanteria nell'armata regolare, domiciliato a Cherasco, rappresentato dal causidico sottoscritto, per ottenere pronunciata la dichiarazione di assenza di Bartolomeo e Biagio Vayra fu Lodovico, già residenti a Cherasco, il Tribunale civile di Mondovì, riunito in camera di consiglio, commetteva anzitutto con decreto 22 maggio ultimo scorso al signor pretore di Cherasco di assumere informazioni, a termini dell'articolo 23 del Codice civile, circa l'assenza delli sovranominati Bartolomeo e Biagio fu Lodovico Vayra.

Mondovì, 5 giugno 1882.

3253 Turris proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 23 agosto 1882, innanzi il Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo espropriato in danno del signor Raimondo Bruni e Giovanni Santinelli, ad istanza dei signori Casinovi Oreste e Vincenza, questa assistita dal marito Ascanio Reggi, nonchè della signora Carosi Maria vedova Casinovi, tanto in proprio nome che quale esercente la patria potestà sui minorenni suoi figli Luisa, Anna, Settimia, Emilia e Leonilde, quali eredi testamentari del fu Federico Casinovi e del signor Casinovi Cesare:

Casa posta in Frascati, via della Costituente, ai civici numeri 25, 26 e 27, e di mappa 268, 269, composta di due botteghe e due piani superiori, lire 3850.

Roma, 20 luglio 1882.

3930 Avv. Carlo Patriarca.

AVVISO. 3928

(2ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto procuratore fa noto che avanti il Tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, nella udienza del giorno undici settembre 1882 avrà luogo la vendita al pubblico incanto del seguente fondo espropriato ad istanza di monsignor Antonio Dewaal, in danno dell'ingegnere sig. Giuseppe Tosi, alle condizioni riportate nel relativo bando ostensibile nella cancelleria di detto Tribunale, e sul prezzo di lire cinquantanovemila sessantadue e centesimi ottanta offerto dal creditore pignorante.

Descrizione del fondo.

Utile dominio del casamento posto in Roma, piazza Farnese, civici nn. 50 al 53, e vicolo dei Venti, nn. 7 ed 8, ora nn. 8, 8-A e 8-B, detto palazzo Mandosio, composto di sotterranei, piano terreno e quattro piani superiori, oltre un piano rialzato nell'interno, gravato dell'annuo canone perpetuo di lire novecentotredici e cent. settantacinque a favore della famiglia dei conti Castelli-Mandosio-Roncioni, confinanti i beni Leva o Levera, la Confraternita dei macellari e le dette vie pubbliche, distinto nella mappa del rione settimo col numero 210, del reddito imponibile di lire 7885, e gravato dell'annua imposta erariale di lire 984 38.

Roma, 20 luglio 1882.

Avv. Gaspare Cicconetti proc.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto dei lavori di correzione di un tratto della strada provinciale Aurelia dal Ponte del Pecoraro alla Porta Pia di Civitavecchia.

AVVISO D'ASTA.

Innanzi l'ill.mo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 3 del prossimo mese di agosto, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione situata nel palazzo della Provincia in piazza dei Ss. Apostoli, si procederà al primo esperimento d'asta col metodo dei partiti segreti per l'appalto dei suddetti lavori importanti lire 49,208 23, come al capitolato dell'ufficio tecnico; osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta scritte in carta da bollo da lira una e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta, ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma, o del Regio corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà, ciascuno dei concorrenti, depositare contemporaneamente alla scheda lire 600 in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione lire 5000 in moneta o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 18 del prossimo mese di agosto.

Roma, lì 18 luglio 1882.

3905 *Il Segretario generale:* A. BOMPIANI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Esecuzione coattiva della legge 30 agosto 1868, n. 3613

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi il 15 luglio stante in questa R. Prefettura, conformemente all'avviso d'asta del 24 giugno ultimo scorso, lo appalto dei lavori di costruzione del ponte in muratura sul fiume Biferno, in contrada Gravellina tra Guardia e Casacalenda, con muro d'accompagnamento ad arco e pilastri, in complesso della lunghezza di metri 171 50, venne deliberato per la presunta somma di lire 135,850, dietro l'ottenuto ribasso del 5 per cento sul prezzo di stima.

Il termine utile (fatale) per produrre offerte in diminuzione della detta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e dai certificati prescritti col suddetto avviso, scadrà col mezzogiorno del dì 5 agosto p. v.

Tali offerte saranno ricevute nell'ufficio della Regia Prefettura di Campobasso; ed ove più d'una ne fosse presentata, sarà preferita la migliore, e se eguali, quella rassegnata prima.

Campobasso, 16 luglio 1882.

3937 *Il Segretario delegato:* P. D. RENSIS.

SOTTOPREFETTURA DI VITERBO

Il Sottoprefetto del circondario di Viterbo

Vista la lettera del prefetto della provincia di Roma con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della S. C. O. dal comune di Orte per Bassanello, appaltata ai signori Pasquale Federici e Compagni;

Veduto l'art. 360 della legge sui lavori pubblici, allegato *F* di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'art. 84 del regolamento approvato col Regio decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi e per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli o a questa Sottoprefettura od al signor sindaco di Orte entro i 30 giorni successivi a quello in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Decorso tale termine non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Viterbo, 12 luglio 1882.

3904 *Il Sottoprefetto:* A. PISANI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI AREZZO

AVVISO D'ASTA con abbreviazione dei termini di legge.

Alle ore 10 antimeridiane del dì 27 luglio 1882, in una delle sale di questa Prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto a ciò opportunamente delegato dal Ministero dei Lavori Pubblici, o un suo rappresentante, sarà proceduto, stante l'avvenuta deserzione del 1° incanto, nelle forme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con decreto Reale 4 settembre 1870, al secondo incanto, col metodo della candela vergine, per lo

Appalto dei lavori di ampliamento del 2° recinto di colmata dello allacciante di sinistra, e protrazione dell'allacciante stesso nel 1° recinto della colmata medesima nelle provincie di Arezzo e Siena, circondari di Arezzo e Montepulciano, in base alla somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 53,330, non comprese lire 6770, rimanenti a disposizione dell'Amministrazione.

Condizioni d'appalto.

1. L'appalto sarà regolato dal capitolato generale in vigore per quelli dei lavori pubblici in conto dello Stato, dai tipi, e dall'altro capitolato speciale dell'ufficio del corpo Reale del Genio civile in questa provincia del dì venti aprile 1882, ostensibili in questa Prefettura a tutti coloro che volessero prenderne cognizione nelle ore ordinarie d'ufficio.

2. Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima presentare:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo del domicilio loro;

b) Un attestato di un ingegnere al servizio dello Stato o della provincia, di data non anteriore a sei mesi, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi eseguite, od alla esecuzione di quali abbiano preso una parte importante, e certifichi altresì delle cognizioni e capacità relative.

3. Le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul prezzo pel quale s'apre l'incanto, nè potranno essere inferiori al minimo che sarà indicato da chi presiede l'asta.

4. Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima giustificare, mediante analoga ricevuta, di avere effettuato presso la Tesoreria provinciale il deposito di lire 3000 in numerario od in biglietti accettati dalle Casse dello Stato. Tali depositi verranno restituiti alla fine dell'asta, ad eccezione di quello del deliberatario, che sarà ritenuto come cauzione provvisoria.

5. Trattandosi di 2° incanto si avverte che si procederà all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

6. In caso di deliberamento il termine utile a presentare offerte di ribasso le quali non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà col giorno 2 del mese di agosto prossimo venturo, ad ore 12 meridiane.

7. Le spese tutte di pubblicazione d'asta, contratto, bollo, registro e quelle infine per le copie del contratto stesso e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante, sono a carico dell'appaltatore.

Dalla Prefettura di Arezzo, lì 21 luglio 1882.

3925 *Il Segretario delegato:* GIUSEPPE PELLEGRINI.

SOCIETÀ PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI

(1ª pubblicazione)

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta alle ore 2 pomeridiane del giorno 14 agosto p. v. nella sede della Società in Torino, via Carlo Alberto, n. 24, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione dei conti dell'esercizio 1881.
2. Nomina di amministratori.
3. Nomina di censori.

Le azioni, per essere ammessi all'assemblea, dovranno essere depositate con tutto il 4 agosto od in **Torino**, presso la Banca di Torino, od a **Londra**, presso la *Ferrarese Land Reclamation Company limited* (37, Old Jewry E. C.).

3953 Il Consiglio d'Amministrazione.

MUNICIPIO DI AUGUSTA

AVVISO D'ASTA in grado di ventesima *per lo appalto della salina comunale nominata* Regina.

Il sindaco del comune fa noto al pubblico essersi oggi stesso in pubblico incanto aggiudicato l'appalto di questa salina comunale al signor Rizzo Matera Gaetano per l'annuo estaglio di lire 25,820.

Il termine utile per presentare offerte di aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scade alle ore 10 antimeridiane del dì 31 corrente luglio.

Restano ferme tutte le condizioni di cui nell'avviso d'asta del dì quindici scorso giugno.

Augusta, 15 luglio 1882.

Visto — *Il Sindaco:* Cav. OMODEI.

3941 *Il Segretario:* G. AMATO.

PREFETTURA DI GENOVA

AVVISO D'ASTA per l'appalto della somministrazione in natura dei commestibili occorrenti al Bagno penale di Finalborgo.

Essendo rimasto deserto l'incanto stabilito pel giorno 17 corrente mese per l'appalto della somministrazione in natura, in lotti distinti, dei commestibili occorrenti al Bagno penale di Finalborgo, nel giorno di lunedì 7 agosto p. v., alle ore 10 antimeridiane, si terrà in questo ufficio davanti all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, un secondo incanto col metodo delle candelette, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti condizioni:

1. L'asta sarà aperta, per ciascun lotto, sull'ammontare delle forniture indicate nella tabella seguente:

Lotti	GENERI	QUANTITÀ d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto	PREZZI D'ASTA per ogni genere	AMMONTARE della fornitura per ogni genere	AMMONTARE della fornitura per ogni lotto
2	Carne di bue e manzo Chil.	24000	1 34	32,160 »	32,160 »
3	Vino . . . . . Ett.	265	55 »	14,575 »	16,825 »
	Aceto . . . . »	50	45 »	2,250 »	
6	Erbaggi . . . . Chil.	20000	0 18	3,600 »	3,600 »
8	Burro . . . . »	60	3 »	180 »	4,230 »
	Lardo . . . . »	1500	2 »	3,000 »	
	Cacio . . . . »	100	2 10	210 »	
	Uova . . . . . Dozz	1000	0 84	840 »	

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli generali di oneri in data del 3 novembre 1880, visibili nella segreteria di questa Prefettura in tutte le ore di ufficio.

3. L'appalto avrà principio il 1° agosto 1882, e terminerà il 31 dicembre 1883.

4. L'incanto sarà tenuto alla candela vergine, sotto l'osservanza delle norme tracciate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 5852. La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo 2°, capo 4° del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso della somma indicata per ciascun lotto non potranno essere inferiori al minimo che verrà stabilito da chi presiederà l'asta all'aprirsi della stessa.

6. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente, bastando però anche una sola offerta per la validità dell'incanto.

7. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno giustificare con regolari certificati la loro idoneità, moralità e solvibilità. Dovranno inoltre presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale una somma equivalente al 3 per cento dell'importare del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere, in numerario od in cedole del Debito Pubblico al portatore ed al valore di Borsa, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

8. Il deliberatario definitivo dovrà poi somministrare una cauzione corrispondente al 5 per cento del montare della sua impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico italiano, od in cartelle al portatore dello stesso Debito al valore di Borsa, ovvero in un capitale corrispondente depositato nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

9. Ove nel termine di giorni otto dalla data dell'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto, o non presti la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito provvisorio, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

10. I fatali per un ulteriore ribasso, non minore però del ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento, scadranno a mezzodì del quindicesimo giorno dalla data dell'avviso col quale sarà fatto conoscere l'esito dello incanto.

11. Tutte le spese d'asta, contratto, bolli, registro e copie sono a carico dell'appaltatore.

Genova, addì 18 luglio 1882. **Per detta Prefettura**

3922 *Il Segretario delegato ai contratti*: DE SIMONE.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI PERUGIA (12ª)

AVVISO D'ASTA (N. 31).

Si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche di frumento per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 29 volgente mese, all'ora 1 pomeridiana, presso la Direzione suddetta (Piazza San Lorenzo, n. 16, casa Friggeri), ed avanti al signor direttore, si terrà pubblico incanto, a partiti segreti, per appaltare la seguente provvista di frumento:

DESIGNAZIONE dei magazzini nei quali deve essere fatta la consegna del genere	Grano da provvedersi: Qualità del genere	Grano da provvedersi: Quantità totale *Quintali*	Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto *Quintali*	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate di consegna	Tempo utile per le consegne
Perugia	Nazionale	3000	30	100	L. 200	3	Le consegne dovranno farsi in tre rate eguali, e cioè la 1ª rata nei 10 giorni successivi a quello in cui i provveditori avranno ricevuto l'avviso di approvazione del contratto, e le successive consegne saranno effettuate parimenti in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile tra la 1ª e la 2ª e così tra la 2ª e la 3ª.

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1882, ed avere un peso netto non minore di chilogrammi 75 per ettolitro; dovrà poi risultare per essenza, qualità e bontà in condizioni uguali al campione, visibile presso questa Direzione di Commissariato militare.

I capitoli generali e parziali d'oneri che riflettono l'appalto e che faranno parte integrale dei contratti sono visibili presso questa Direzione di Commissariato militare e presso tutte le altre del Regno.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, i quali saranno deliberati a favore di quegli che avrà offerto un prezzo per ogni quintale di frumento maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dalle ore 2 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Gli aspiranti a detta provvista per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno produrre alla Direzione che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Tesorerie provinciali della somma suindicata per ognuno dei lotti per cui intendono fare offerta, che per i deliberatari sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi siano fatti in cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà fatto il deposito.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

I partiti saranno presentati su carta filigranata col bollo ordinario di L. 1, debitamente firmati e suggellati.

Il prezzo di offerta dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presidente l'asta.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse le offerte fatte per via telegrafica, o quelle estese su carta non filigranata, quantunque vi fosse apposta la marca da bollo corrispondente al bollo ordinario di lira una.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi di Direzione o di Sezione di Commissariato militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Cominciate le operazioni d'asta per la provvista di grano non saranno ulteriormente accettate offerte.

Tutte le spese inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari, come pure sarà a loro carico la tassa di registro e di segreteria, giusta le leggi in vigore.

Perugia, 17 luglio 1882. **Per la Direzione**

3940 *Il Capitano Commissario*: GAGLIANI.

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DEGLI OSPEDALI CIVILI di Genova

Vendita di stabili al pubblico incanto.

Nel giorno 17 del venturo agosto, alle ore 12 meridiane, saranno posti in vendita per pubblico incanto i seguenti beni stabili, procedenti dalla successione del fu signor marchese Nicolò Sauli, del quale è erede proprietario l'Ospedale di Pammatone:

Porzione di giardino con fabbricato entrostante, attualmente ad uso di birraria, posto in Genova, nella via Caffaro, al civico n. 2, col distacco comune colla casa segnata col n. 4, distinta in tinta rosea nel tipo annesso al capitolato di vendita, a confini da nord col suddetto distacco comune colla casa n. 4, da sud colla restante proprietà dell'Ospedale, da est colla via Caffaro, e da ovest colla salita di San Girolamo, ed in parte colla proprietà Penco.

L'incanto avrà luogo pel ministero del notaro Leonardo Ghersi, residente in Genova, coll'assistenza del signor presidente della Commissione amministratrice degli Ospedali civili, o di chi per esso, nella grande sala posta nello Ospedale di Pammatone, e sarà aperto sul prezzo di lire 111,000, alle seguenti

Condizioni principali.

1. La vendita si farà col mezzo della estinzione delle tre solite candelette.

2. Le offerte di aumento non potranno essere minori di lire 100 caduna, esclusa ogni frazione inferiore a lire cento.

3. Gli aspiranti all'acquisto dovranno, almeno un'ora prima dell'incanto, depositare presso la Tesoreria degli Ospedali civili il decimo del prezzo d'incanto a garanzia delle spese e dell'adempimento degli obblighi relativi alla vendita.

Questo deposito potrà essere fatto anche in cartelle al portatore di rendita dello Stato, al tasso di lire 80.

4. Nel termine di giorni venti successivi a quello del primo deliberamento sarà ammesso l'aumento non minore del ventesimo al prezzo offerto del primo incanto, e questo termine scadrà allo scocco delle ore dodici meridiane del ventesimo giorno.

5. Le offerte di aumento dovranno essere fatte presso il notaro procedente alla vendita, previo il deposito presso la Tesoreria degli Ospedali del decimo di cui al n. 3, e dell'intero ammontare dell'aumento offerto.

6. Chi acquisterà a nome da dichiararsi dovrà fare la necessaria dichiarazione, entro il termine prescritto dalla legge, presso il notaro incaricato della vendita.

7. Il prezzo della vendita dovrà essere pagato per metà appena seguito il deliberamento definitivo, e per l'altra metà potrà essere pagato entro l'anno successivo, con obbligo al deliberatario di corrispondere l'interesse in ragione del cinque per cento all'anno e di rimborsare la relativa tassa sulla ricchezza mobile.

8. L'acquisitore non avrà diritto a pretendere titoli di provenienza, ma soltanto la prova del possesso trentennario e della libertà da ipoteche.

9. L'acquirente non avrà alcun diritto per qualsiasi titolo all'acqua che attualmente si trova nel fondo da incantarsi, la quale acqua perciò sarà tolta col giorno del definitivo deliberamento.

10. Il deliberatario sarà obbligato all'adempimento di tutti quegli altri patti e di tutte quelle opere che sono indicate nel capitolato d'incanto, visibile nella segreteria degli Ospedali civili tutti i giorni non festivi, dalle ore dieci di mattina alle ore tre pomeridiane.

Genova, 18 luglio 1882.

3921 LEONARDO GHERSI *Notaro.*

SITUAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO VENETO
al 30 giugno 1882

		Dare	Avere
Capitale	L.	»	2,300,000 »
Cassa	»	61,784 87	»
Portafoglio	»	935,140 88	»
L. 14,700 rendita italiana	»	264,600 »	»
N. 300 azioni Cotonificio Veneziano	»	18,750 »	»
Merci	»	249,442 56	»
Corrispondenti	»	411,166 17	»
Correntisti	»	»	3,898 07
Accettazioni	»	»	201,330 48
Fabbrica di Ceresina	»	300,000 »	»
Immobili	»	200,000 »	»
Mobili	»	8,711 03	»
Spese generali	»	23,233 61	»
Spese di 1° impianto	»	14,620 50	»
Conto imposte	»	7,499 14	»
Diversi	»	1,685 29	»
Interessi azioni nostra Banca 1881	»	»	46 »
Bilancio esercizio 1881	»	84,296 72	»
Utili del presente esercizio	»	6 22	75,656 22
	L.	2,580,930 77	2,580,930 77

3384

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Appalto dei lavori di correzione di un tratto della strada provinciale Casilina (tronco III), nella località denominata Masona

AVVISO D'ASTA.

Innanzi l'illustrissimo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, il giorno 4 del prossimo mese di agosto, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione, situata nel palazzo della provincia, in piazza dei Santi Apostoli, si procederà al primo esperimento di asta, col metodo dei partiti segreti, per l'appalto dei suddetti lavori, importanti lire 101,594 14, come al capitolato dell'ufficio tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Le schede di offerta, scritte in carta da bollo da lira una, e debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti, dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo suindicato.

Per essere ammesso all'esperimento d'asta ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità, rilasciato da un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale di Roma o del Regio corpo del Genio civile, di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare, contemporaneamente alla scheda, lire 900 in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare, all'atto della stipulazione, lire 10,500 in moneta o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa del giorno antecedente a quello in cui avrà luogo la stipulazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il capitolato è visibile nella segreteria della Deputazione, dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 19 del prossimo mese di agosto.

Roma, li 19 luglio 1882.

3923 *Il Segretario generale*: A. BOMPIANI.

FRATELLANZA ARTIGIANA DEGLI AGRICOLTORI

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE
contro incendio, grandine e mortalità bestiame

Sede in Mantova — *Via S. Giacomo, n.* 6

Avviso

Che la Direzione ed il Consiglio amministrativo, con deliberazione in data odierna ha stabilito di convocare i soci in assemblea generale, a tenore delle disposizioni contemplate nei vigenti statuti, nel giorno di giovedì 27 andante, alle ore 12 meridiane, nei locali d'ufficio, via S. Giacomo, n. 6.

Qualora poi il numero dei soci intervenuti non superasse la metà più uno degli inscritti, detta seduta verrà prorogata alla domenica del 6 venturo mese di agosto.

In questa definitiva seduta le deliberazioni prese saranno valide qualunque sia il numero dei signori soci intervenuti, non ritenendosi però valide nè ammesse le rappresentanze.

Il Direttore generale: ACHILLE BARBIERI.

Oggetti da trattarsi:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1881 e del relativo resoconto morale-economico.

2. Clausole da introdursi alla facoltà già concessa da precedenti assemblee di stare in giudizio verso i soci morosi.

3. Deliberazioni e provvedimenti sopra altri oggetti inerenti all'Amministrazione dell'Azienda.

Mantova, 19 luglio 1882. 3955

COMMISSIONE LIQUIDATRICE
DELLA SOCIETÀ ANONIMA
DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Essendo stata effettuata la stampa del processo verbale dell'adunanza generale tenuta in Firenze il 28 giugno p. p., i signori azionisti potranno procurarsi il verbale stesso:

a **Firenze**, presso la R. Direzione generale delle Strade Ferrate Romane, piazza dell'Unità Italiana, n. 7;
a **Roma**, presso l'ufficio della Cassa alla stazione ferroviaria;
a **Napoli**, idem idem
a **Siena**, alla stazione ferroviaria;
a **Livorno**, presso i signori Rodocanacchi, figli e C.i banchieri.

Firenze, 20 luglio 1882.

3957 *Il Presidente della Commissione liquidatrice*: E. DEODATI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. Eredi Botta.